

# Laore

Agenzia regionale  
pro s'isvilupu in agricultura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI E DEI PICCOLI PRODUTTORI

D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021

D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 (id. D.M. MIPAAF n. 0379378 del 27 agosto 2021)

D.G.R. n. 12/51 del 07.04.2022

### Laore Sardegna

via Caprera, 8 • 09123 Cagliari  
tel. 070 6026 1  
C.F. e P.I. 03122560927  
PEC: protocollo.agenzia.laore@lpec.it  
www.agenzialaore.it

Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale

## INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
- 4) REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (C.DD. FABBRICANTI)
- 5) REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PICCOLI PRODUTTORI
- 6) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (C.DD. FABBRICANTI) E DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEI PICCOLI PRODUTTORI
- 7) PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
- 8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (C.DD. FABBRICANTI) E DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEI PICCOLI PRODUTTORI
- 9) COMUNICAZIONI
- 10) RICORSI
- 11) DISPOSIZIONI FINALI
- 12) PUBBLICITA' DEL BANDO
- 13) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
- 14) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

## 1) OBIETTIVI GENERALI

L'Agenzia Laore Sardegna a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/51 del 07.04.2022 è stata incaricata delle attività previste dai Decreti Ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 (id. D.M. MIPAAF n. 0379378 del 27 agosto 2021) concernenti, rispettivamente, le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e nel settore del latte ovi-caprino.

Il presente bando, ai sensi dei Decreti Ministeriali su citati, disciplina il riconoscimento delle *aziende che producono prodotti lattiero-caseari (c.dd. fabbricanti)* e dei *piccoli produttori*, come di seguito definiti.

- *Azienda che produce prodotti lattiero caseari (c.d. fabbricante)*. Ai sensi dell'Articolo 2 comma 13, dei Decreti Ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 (id. D.M. MIPAAF n. 0379378 del 27 agosto 2021), per "*azienda che produce prodotti lattiero caseari*" si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari.
- *Piccolo produttore*. Ai sensi dell'Articolo 1 comma 1 lettera a) e dell'Articolo 2 comma 1 lettera a) del Decreto Ministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 0025422 del 18 gennaio 2023, per "*piccolo produttore*" si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda.

## 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni.
- D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021. Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall'art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino.

- D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 (id. D.M. MIPAAF n. 0379378 del 27 agosto 2021). Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino.
- D.G.R. n. 12/51 del 07.04.2022. Trasferimento all'Agenzia Laore Sardegna di competenze attualmente in capo all'Agenzia Argea Sardegna e relative ad attività tecniche specialistiche, di controllo, vigilanza e di carattere ispettivo.
- D.M. MIPAAF n. 0358678 del 19/08/2022. Proroga dei termini di cui all'art. 6 dei decreti ministeriali del 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne, rispettivamente, le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.
- D.M. MIPAAF n. 0528795 del 18/10/2022. Decreto di proroga dei termini di cui all'art.6 dei decreti del 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.
- D.M. MASAF n. 0025422 del 18 gennaio 2023. Modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino (in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023).
- Istruzioni operative N. 0053456 dell'11/07/2023. Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

### 3) SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il soggetto responsabile dell'attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/51 del 07.04.2022 è l'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale.

### 4) REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (C.DD. FABBRICANTI)

Ai sensi dell'Articolo 2 comma 13, dei Decreti Ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 (id.

D.M. MIPAAF n. 0379378 del 27 agosto 2021), per *azienda che produce prodotti lattiero caseari* si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari.

Il riconoscimento di *azienda che produce prodotti lattiero-caseari (c.d. fabbricante)* è concesso all'impresa a condizione che:

- a) disponga di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;
- b) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
- c) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- d) si impegni ad eseguire puntualmente le registrazioni di cui all'Articolo 6, comma 5 dei Decreti Ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 (id. D.M. MIPAAF n. 0379378 del 27 agosto 2021) e ss.mm.ii., e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l'esecuzione dei controlli;
- e) si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.

Al fine del riconoscimento, ogni impresa è tenuta a presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale - apposita domanda.

In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, l'impresa presenta apposita comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale - per la verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento.

Le imprese già riconosciute *primo acquirente*, configurabili anche come *aziende che producono prodotti lattiero-caseari (c.dd. fabbricanti)*, non sono tenute a presentare domanda di riconoscimento a valere sul presente bando.

##### 5) REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PICCOLI PRODUTTORI

Ai sensi dell'Articolo 1 comma 1 lettera a) e dell'Articolo 2 comma 1 lettera a) del Decreto Ministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 0025442 del 18 gennaio 2023, per *piccolo produttore* si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda.

Il riconoscimento di *piccolo produttore* è concesso all'impresa a condizione che:

- f) disponga di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;
- g) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
- h) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- i) si impegni ad eseguire puntualmente le registrazioni di cui all'Articolo 6, comma 6 dei Decreti Ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 (id. D.M. MIPAAF n. 0379378 del 27 agosto 2021), come sostituito dall'Articolo 1 comma 1 lettera d) e dall'Articolo 2 comma 1 lettera c) del Decreto Ministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 0025422 del 18 gennaio 2023, e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l'esecuzione dei controlli;
- j) si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.

Al fine del riconoscimento, ogni impresa è tenuta a presentare all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale - apposita domanda.

In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, l'impresa presenta apposita comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale - per la verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento.

#### 6) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (C.DD. FABBRICANTI) E DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEI PICCOLI PRODUTTORI

In applicazione dei Decreti Ministeriali del MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021 (id. D.M. MIPAAF n. 0379378 del 27 agosto 2021), la domanda di riconoscimento di *azienda che produce prodotti lattiero caseari (c.d. fabbricante)* (Allegato F) e la domanda per il riconoscimento di *piccolo produttore* (Allegato PP), scaricabile dalla Sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna [www.agenziaLaore.it](http://www.agenziaLaore.it), deve:

- a) essere datata, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa con firma digitale;
- b) essere accompagnata da attestazione di pagamento dell'imposta di bollo di importo pari a € 16,00 eseguito secondo una delle modalità indicate al punto 7);

- c) essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo.agenzia.laore@pec.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@pec.it). L'invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) deve contenere quanto di competenza di un'unica impresa;
- d) riportare nell'oggetto la seguente dicitura RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (C.DD. FABBRICANTI) oppure RICONOSCIMENTO DEI PICCOLI PRODUTTORI;
- e) essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività quale azienda che produce prodotti lattiero caseari (c.d. fabbricante) o piccolo produttore.

Il rispetto dei termini di ricezione della domanda rimane a cura degli interessati non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore Sardegna responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

La domanda di riconoscimento è considerata non ricevibile nei seguenti casi:

- f) non pervenuta a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- g) non sottoscritta con firma digitale;
- h) inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad altre domande di riconoscimento riconducibili ad altre imprese; in tal caso, tutte le domande di riconoscimento sono considerate non ricevibili.

Il verificarsi anche di uno solo dei casi sopra richiamati determina la non ricevibilità della domanda di riconoscimento.

## 7) PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Le attestazioni relative alla modalità di pagamento dell'imposta di bollo sono le seguenti:

- allegare alla domanda di riconoscimento il modulo di annullamento marca da bollo scaricabile dalla Sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna [www.agenzia.laore.it](http://www.agenzia.laore.it). L'interessato dovrà applicare la marca da bollo sul modulo e annullarla apponendoci una firma sopra. Come indicato in calce al modulo, lo stesso deve essere salvato in formato pdf, firmato digitalmente e allegato alla domanda di riconoscimento. L'interessato si impegna a conservare l'originale;
- allegare alla domanda di riconoscimento copia del modello F23 debitamente quietanzato da cui risulti il versamento della marca da bollo da € 16,00 con utilizzo del codice tributo 456T e con la specifica nella CAUSALE: BOLLO RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (C.DD. FABBRICANTI) oppure BOLLO RICONOSCIMENTO DEI PICCOLI PRODUTTORI". Allo stato attuale il modello F23 può essere pagato solo in banca o presso gli uffici postali;
- pagamento assolto in maniera virtuale. Questa forma di pagamento è possibile solo quando l'interessato ha stipulato una apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed ha ottenuto un numero di autorizzazione. L'interessato deve riportare gli estremi dell'autorizzazione (numero e data

di rilascio) nella domanda di riconoscimento e precisamente all'interno del riquadro dedicato alla marca da bollo, o comunque nelle vicinanze, con la seguente dicitura: Marca da bollo € 16,00 con pagamento assolto in maniera virtuale - autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### 8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO PRODOTTI LATTIERO CASEARI (C.DD. FABBRICANTI) E DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEI PICCOLI PRODUTTORI

La domanda di riconoscimento pervenuta, oltre alla verifica di ricevibilità di cui al punto 6), è sottoposta a un controllo amministrativo teso a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni, viene assegnato all'impresa il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione delle stesse, decorsi inutilmente i quali la domanda di riconoscimento è dichiarata inammissibile.

E' effettuato un controllo a campione, che interessa almeno il 5% delle domande di riconoscimento pervenute, nell'ambito del quale, laddove ritenuto necessario, possono essere eseguiti accertamenti e ordinate esibizioni documentali.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procede al rigetto dell'istanza, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Il procedimento si conclude con la determinazione dirigenziale di riconoscimento quale azienda che produce prodotti lattiero-caseari (c.d. fabbricante) o piccolo produttore, con assegnazione all'impresa di una matricola regionale ed inserimento in apposito elenco detenuto dall'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale, ovvero con la determinazione dirigenziale di diniego della domanda di riconoscimento.

La conclusione del procedimento di riconoscimento di azienda che produce prodotti lattiero-caseari (c.d. fabbricante) o piccolo produttore, ovvero diniego della domanda di riconoscimento, è fissato in 45 giorni dalla data di protocollazione della domanda di riconoscimento pervenuta all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale.

L'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale - registra i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche e decadenze, nell'apposito albo tenuto nel SIAN. Tale albo è reso pubblico ed accessibile agli utenti interessati.

Le determinazioni dirigenziali nell'ambito del procedimento sono pubblicate nelle Sezioni "Atti" e "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna [www.agenzialaore.it](http://www.agenzialaore.it); tale pubblicazione ha valore di comunicazione per le imprese interessate e da tale data decorrono i termini per eventuali ricorsi.

L'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale - procede alla revoca del riconoscimento qualora si verificano gravi inadempimenti nell'applicazione dei DD.MM. di cui al presente bando e negli altri casi previsti dalla legge.

#### 9) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e trasmissioni documentali, successive alla presentazione della domanda di riconoscimento, all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale - sono possibili esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo.agenzia.laore@pec.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@pec.it).

#### 10) RICORSI

A seguito dell'emanazione delle determinazioni dirigenziali nell'ambito del procedimento è possibile presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

#### 11) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

#### 12) PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella Sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna [www.agenzialaore.it](http://www.agenzialaore.it).

#### 13) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento – Dott. Massimiliano Venusti [massimilianovenusti@agenziaaore.it](mailto:massimilianovenusti@agenziaaore.it).

#### 14) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

**Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).** Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 PEC: [protocollo.agenzia.laore@pec.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@pec.it), centralino: +39 070.60261.

**Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).** Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: rpd.agenzia.laore@pec.it, email: rpd@agenzia-laore.it.

**Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).** Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Sviluppo filiere zootecniche e benessere animale che può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato.

**Finalità del trattamento.** I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia Laore Sardegna e saranno trattati nell'ambito dell'attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/51 del 07.04.2022 - Trasferimento all'Agenzia Laore Sardegna di competenze attualmente in capo all'Agenzia Argea Sardegna e relative ad attività tecniche specialistiche, di controllo, vigilanza e di carattere ispettivo – punto 3) D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015, recentemente modificato dai D.M. n. 360338 del 6 agosto 2021 e D.M. n. 359383 del 26 agosto 2021 rispettivamente Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.

**Modalità di trattamento e conservazione.** Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

**Ambito di comunicazione e diffusione.** Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

**Ambiti particolari di trattamento.** L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione

dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione. Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali. I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento nonché al RPD utilizzando il modulo/esercizio dei propri diritti raggiungibile al seguente link <https://www.agenzialaore.it/index.php?xsl=2933&s=440568&v=2&c=95383&na=1>.